



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

*Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per
l'Autonomia Scolastica - Segreteria del Consiglio Nazionale della P.I.*

All'On.le Ministro - **SEDE**

MIURAOODGOS **Prot. n. 12687**

Roma, 16 dicembre 2009

Oggetto: Documento di prima valutazione sullo schema di regolamento recante le disposizioni per la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento da adottarsi ai sensi dell'art. 64, comma 4, lettera a del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.

Adunanza del 16 dicembre 2009

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista	la nota prot. n. 2543 del 6 ottobre 2009 (Dipartimento per l'Istruzione) con la quale è stato richiesto il parere del CNPI in merito all'argomento in oggetto;
Visti	gli artt. 24 e 25 del D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994;
Visto	il documento istruttorio redatto dai Comitati Orizzontali relativi alla Scuola Secondaria Superiore e agli Istituti di Istruzione Artistica;

dopo ampio ed approfondito dibattito;

SI ESPRIME

nei seguenti termini:

Premessa

Il CNPI ritiene preliminarmente che non sia possibile procedere, sul piano della correttezza procedurale, a formulare l'obbligatorio parere, in assenza della norma di riferimento costituita dalla stesura definitiva dei regolamenti del secondo ciclo. A conferma di ciò basta osservare che si fa riferimento, sotto la voce "indirizzi di studi", all'impianto del II ciclo che è ancora in fase di esame da parte delle Commissioni Parlamentari e di altri organismi istituzionali nonché, ovviamente, di definitiva approvazione da parte del Consiglio dei Ministri in seconda lettura. In questo quadro, il varo del regolamento in esame predefinirebbe di fatto l'assetto finale del 2° ciclo tramite lo strumento improprio delle classi di concorso. Né, d'altra parte, può essere considerato elemento tale da superare questo problema quanto previsto all'art. 6, comma 7, del regolamento.

Desta, altresì, perplessità l'impossibilità di una valutazione della coerenza tra titolo di accesso alle classi di concorso insegnamenti da svolgere e loro accorpamento a seconda dei diversi percorsi di studio; infatti, questi ultimi non sono conosciuti neppure come bozza o testo provvisorio di prima lettura e la loro definizione è demandata alle proposte attuative di riforma per il futuro 2° ciclo.

Il CNPI, nello spirito di leale collaborazione che ha sempre ispirato l'operare del CNPI, ritiene che, in questa fase, si possano solo formulare alcune osservazioni, con particolare riferimento all'articolato del regolamento, ferma restando la formulazione del parere a conclusione dell'iter sopra richiamato.

Fase transitoria

È necessario definire:

1. chi insegnerà nelle classi di graduale riduzione del vecchio ordinamento;
2. norme specifiche per le classi che, nella gradualità, rimarrebbero con i soli vecchi insegnamenti *"ad esaurimento"*, solo dopo aver verificato l'impossibilità di farli confluire in altra/e classe/i di concorso. In ogni caso si deve operare a salvaguardia del personale di ruolo, con mobilità verso classi per cui si possiede il titolo, anche eventualmente con processi di riconversione, e con altre forme di utilizzo definitivo, ad esempio per mobilità tra aree dello stesso comparto o, a richiesta, intercompartimentale, nei confronti del personale di ruolo che non ha titolo per altra classe di concorso. Analoghe tutele specifiche vanno previste anche per il personale delle graduatorie ad esaurimento.

Si rileva, poi, che:

3. in relazione all'espletamento dei corsi di riconversione, è forte il rischio che l'insufficienza delle disponibilità finanziarie in bilancio determini vincoli quantitativi che confliggerebbero con le necessarie garanzie di copertura delle reali necessità di riconversione e, in definitiva, di qualità dell'intera operazione;
4. si introduce di fatto una doppia determinazione di organico: la prima, basata sulle nuove classi di concorso, per le operazioni del personale a Tempo Indeterminato e una successiva, valida sia per le immissioni in ruolo sia per il conferimento delle supplenze in base alle graduatorie di 3^a fascia, con riferimento alle previgenti/attuali classi di concorso. Il fatto certo è che sono fondati i dubbi sulla praticabilità temporale di questa procedura per garantire un corretto inizio dell'anno scolastico;
5. è opportuno prevedere nella fase transitoria la salvaguardia delle titolarità, a tutela della continuità del servizio e degli interessati, quando un insegnamento permane nella scuola anche se cambia la appartenenza alla classe di concorso.

Utilizzo del personale

A parere del CNPI, la proclamata volontà di operare nella logica di *"qualità del servizio scolastico"*, della serietà degli studi e della valorizzazione della professionalità dei docenti non si coniuga con la previsione di utilizzo dei docenti in base al requisito del solo *"titolo di studio"*, prescindendo dal possesso dell'abilitazione, non solo tra le diverse classi di concorso della scuola secondaria di 1° e 2° grado, ma anche in altri gradi di istruzione.

Inoltre, all'art. 4 (*"utilizzo del personale sui posti disponibili nelle classi di concorso"*) si introducono con lo strumento del regolamento, che ha valore di legge, non già, come affermato, *"principi"* cui deve essere inderogabilmente ispirata la contrattazione, bensì norme puntuali e dettagliate che definiscono la materia in modo esaustivo. Così facendo i vincoli sono tali e tanti da vanificare, di fatto, il CCNL e la stessa contrattazione decentrata.

Non si condivide l'affidamento della definizione delle classi di concorso per le quali sarà necessaria la *"riconversione"*, per di più senza alcun criterio generale di riferimento, ad un *"apposito decreto del MIUR di concerto col MEF"*. Così facendo si preclude una seria valutazione delle possibilità di confluenza nelle situazioni che hanno evidenti differenziazioni.

Titoli di accesso

Non si prende in considerazione una necessaria *"manutenzione"* dei titoli di accesso ma, semplicisticamente, si confermano quelli esistenti anche per le classi di concorso accorpate. Al di là dell'opportunità di valutare successivi adeguamenti, deve essere esplicitamente prevista la validità di tutte le equipollenze attualmente esistenti nelle leggi vigenti. In particolare si dovranno indicare quali saranno *"a regime"* i titoli di accesso per gli insegnamenti tecnico-pratici i quali, fatti salvi i diritti acquisiti, dovranno essere previsti a livello di formazione universitaria.

Ulteriori considerazioni

- E' opportuno prevedere una tabella di corrispondenza tra le vecchie abilitazioni con le relative equipollenze e le nuove classi di concorso.
- Attesa l'indicazione della non abrogazione di norme legislative di cui all'art. 8, comma 3, il decreto dovrebbe indicare in maniera specifica e non generica le disposizioni normative abrogate, al fine di evitare incertezze interpretative e, pertanto, l'insorgere di futuri contenziosi.

CONCLUDENDO

Un semplice esame del succedersi delle fasi organizzative e delle relative scansioni temporali (iscrizioni degli alunni, quattro distinti passaggi per la definizione degli organici, mobilità permanente e annuale, contratti a tempo determinato, ecc.) mostra come per il prossimo anno scolastico non sarà possibile garantire il regolare inizio. Alla luce di queste considerazioni, il CNPI afferma la necessità di definire le nuove classi di concorso, anche in considerazione degli ulteriori passaggi istituzionali, ma di differirne l'applicazione alla predisposizione dell'organico di diritto 2011/2012.

Il Segretario
Maria Rosario Cocca

Il Vice Presidente
Mario Guglietti